



ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA REPRESSIONE DEI RUMORI MOLESTI

Il Municipio del Borgo di Ascona,

visti gli art.li 107 LOC e 23 del relativo regolamento di applicazione,
gli art. 109 e ss del Regolamento comunale (RC),
le norme federali e cantonali in materia di protezione dell'ambiente e contro i rumori,

ordina:

Art. 1

Scopo

La presente ordinanza si prefigge lo scopo di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la prevenzione e la repressione dei rumori molesti e inutili e la limitazione di quelli necessari.

Art. 2

Principio

Sull'intero territorio giurisdizionale del Comune di Ascona sono vietate le azioni che causano rumori che possono turbare l'ordine e la quiete pubblica e, in particolare, i tumulti, gli schiamazzi, i canti smodati, gli spari e in genere ogni rumore molesto o inutile, suscettibile di turbare il riposo o la tranquillità degli abitanti e degli ospiti, proveniente dalle pubbliche vie e piazze, come pure dalla proprietà privata o in vicinanza dell'abitato.

Restano riservate le disposizioni di leggi speciali.

Art. 3

Domenica e giorni festivi

Salvo in casi speciali espressamente autorizzati dal Municipio è vietata l'esecuzione di lavori ed opere feriali rumorosi e molesti per il vicinato la domenica e negli altri giorni festivi infrasettimanali.



Art. 4

Quiete notturna e pausa pomeridiana

¹È vietata qualsiasi azione suscettibile di disturbare la quiete e la tranquillità notturne.

²Tale divieto si applica anche all'esecuzione di lavori rumorosi di qualsiasi genere tra le ore 19.00 e le ore 08.00, tra le ore 12.00 e le ore 13.30, come pure al sabato prima delle ore 09.00 e dopo le ore 18.00.

Restano riservati i disposti speciali previsti dalla presente ordinanza.

Art. 5

Industria, artigianato e commercio

Nei lavori e nell'uso di attrezzi, macchine, apparecchi e altri dispositivi di ogni genere si devono osservare le seguenti precauzioni:

a) devono essere adottati tutti i miglioramenti e gli accorgimenti che la tecnica più recente può offrire. Se gli stessi non sono possibili o se la loro adozione non può essere ragionevolmente pretesa, il rumore deve essere ridotto nella misura massima possibile e reso sopportabile in altro modo, limitando ad esempio i lavori a determinati periodi di tempo o eseguendoli a più riprese, oppure trasferendoli in luoghi discosti dalle zone abitate o più adatti.

Nei casi gravi la fonte di rumore dovrà essere eliminata.

b) E' vietato eseguire lavori all'aperto tramite l'uso di macchinari stabili o semoventi che producono rumori eccessivi; tali lavori rumorosi possono essere eseguiti unicamente all'interno di locali di cui siano chiuse porte e finestre. Derghe possono essere concesse dal Municipio dietro richiesta scritta e adeguatamente motivata.

Art. 6

Lavori agricoli e di giardinaggio

Le macchine agricole e da giardino (tagliaerba, soffiatrici, nebulizzatori, macchine per il taglio della legna, ecc.) sono ammesse solo se munite di silenziatori efficaci.

La loro utilizzazione è consentita nei giorni feriali dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 19.00, e il sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 18.00.

Il Municipio può accordare deroghe nel caso di attività agricola svolta a titolo principale.

Art. 7

Lavori edili

¹Ai lavori edili si applica, oltre alle disposizioni di cui all'art. 5 ed alle disposizioni federali e cantonali in materia, le seguenti norme:



- a) la limitazione del rumore dei cantieri è regolamentata dalla direttiva del 2 febbraio 2000 sui provvedimenti di costruzione e d'esercizio per limitare il rumore dei cantieri ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza federale del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico, ad eccezione dei cantieri relativi ad opere decise da autorità federali e cantonali;
- b) ove possibile le macchine e gli attrezzi edili devono essere azionati elettricamente; in prossimità di scuole, ospedali, chiese e cimiteri durante le funzioni, un altro genere di propulsione può essere usato solo quando l'impiego dell'elettricità non è ragionevolmente esigibile e previa comunque l'autorizzazione del Municipio, su richiesta scritta e motivata;
- c) i motori a scoppio sono sussidiariamente ammessi solo se muniti di silenziatori efficaci;
- d) i compressori, le gru e gli altri macchinari devono essere costantemente lubrificati affinché il loro funzionamento sia regolare e non provochi rumori molesti. A richiesta del Municipio deve essere presentato il rapporto di manutenzione;
- e) i martelli pneumatici e le perforatrici devono essere muniti di mantello isolante;
- f) lo sparo di mine può essere autorizzato, su richiesta scritta e motivata, quando siano osservate tutte le prescrizioni in materia;
- g) non è consentito far girare a vuoto, inutilmente, qualsiasi macchina edile che produce rumore;
- h) il proprietario, il direttore dei lavori e le imprese esecutrici o gli incaricati dell'esecuzione delle opere sono responsabili per il rispetto sul cantiere o sul lavoro delle presenti norme. In caso di inosservanza il Municipio può ordinare l'adozione di adeguate misure di protezione quali l'uso di rivestimenti assorbenti o di altri accorgimenti idonei per ridurre i rumori; esso può inoltre limitare l'esecuzione dei lavori a determinati periodi e orari. In caso di inosservanza il Municipio può infine ordinare la sospensione dei lavori.

²L'esecuzione di lavori edili con macchinari e utensili rumorosi è permessa nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 18.00 e il sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 18.00. Il Municipio può concedere deroghe in casi motivati prescrivendo, se del caso, l'adozione di adeguate misure di protezione.

Art. 8

Locali sensibili ai rumori

I locali sensibili al rumore (destinati all'abitazione e al lavoro) devono essere convenientemente isolati acusticamente conformemente alle norme dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (RS 814.41).

I laboratori, le aziende, le industrie, i depositi che generano molestie possono essere insediati sul territorio giurisdizionale del Comune solo nelle apposite zone previste dal piano regolatore e se rispettano le norme della presente ordinanza.

Per attività esistenti il Municipio può ordinare misure idonee a ridurre gli inconvenienti nella misura massima possibile.



Art. 9

Esercizi pubblici

Gli esercizi pubblici, le sale d'intrattenimento, i cinema e teatro e i loro utenti non devono disturbare gli inquilini all'interno degli stabili e il vicinato.

Il Municipio, d'ufficio o su denuncia privata, ordina gli opportuni provvedimenti gestionali volti a limitare le emissioni moleste, quali ad esempio il divieto delle attività rumorose, la creazione di un servizio di sorveglianza interno e esterno, o in caso di inadempimento, la chiusura anticipata dell'esercizio pubblico.

Art. 10

Apparecchi per la riproduzione del suono

Gli apparecchi di riproduzione e amplificazione del suono possono essere usati soltanto all'interno degli edifici e entro i limiti normali e tali da non disturbare i coinquilini o il vicinato.

L'uso degli apparecchi di riproduzione del suono è di regola vietato nei luoghi pubblici quali strade, piazze, giardini, parchi, ecc. All'interno e in vicinanza dell'abitato è di regola vietato l'uso all'aperto di altoparlanti che rechino disturbo al vicinato. Deroche possono essere concesse dal Municipio dietro domanda scritta e motivata.

Dopo le ore 23.00 i suoni devono essere ridotti in modo tale da non arrecare disturbo a terzi.

Art. 11

Concerti e produzioni musicali

¹I concerti e le produzioni musicali all'aperto (amplificate e non amplificate) devono rispettare le norme dell'ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser del 24 gennaio 1996 (RS 814.49) e di regola, non possono essere tenuti tra le ore 23.00 e le ore 09.00.

Le produzioni musicali, dopo le ore 23.00, devono essere tenute all'interno dei locali alle condizioni previste dall'art. 5.

Il Municipio può accordare deroghe in caso di manifestazioni musicali di elevato tenore artistico o di grande richiamo.

²Durante le ore notturne e segnatamente dopo le ore 23.00 non sono ammessi canti e schiamazzi all'interno e in vicinanza dell'abitato che rechino disturbo al vicinato.

Resta riservata l'applicazione della legge cantonale sull'ordine pubblico.

Art. 12

Manifestazioni pubbliche

Durante le manifestazioni pubbliche di qualsiasi genere, quali ad esempio sagre, feste campestri, cortei, comizi, manifestazioni sportive, ecc., è ammesso l'uso di apparecchi di



riproduzione del suono necessari per la manifestazione stessa, riservata l'autorizzazione del Municipio, che ne fissa le condizioni.

Valgono in ogni caso le disposizioni della presente ordinanza a tutela della quiete notturna.

Art. 13

Giochi all'aperto e attività sportive

¹La pratica di giochi all'aperto e delle attività sportive all'aperto è permessa dalle ore 08.00 alle ore 23.00.

²Deroghe possono essere concesse dal Municipio dietro domanda scritta e motivata.

³I giochi all'interno dei locali chiusi devono essere installati e costruiti in modo tale da non arrecare disturbo ai coinquilini e al vicinato.

Art. 14

Fuochi d'artificio, petardi, ecc.

L'accensione di fuochi d'artificio, lo sparo di mortaretti, bombette e castagnette, ecc. sono vietati su tutto il territorio giurisdizionale del Comune.

Restano riservate le disposizioni federali e cantonali in materia come pure le disposizioni che il Municipio può emanare di volta in volta.

Art. 15

Animali

I detentori di animali devono vigilare affinché gli stessi non disturbino la quiete. In caso di fondati reclami o di ripetuta molestia il Municipio può ordinare al detentore l'allontanamento dell'animale.

Art. 16

Lavori domestici

L'esecuzione di lavori domestici deve avere riguardo per i coinquilini e per il vicinato. L'esecuzione di lavori domestici rumorosi è ammessa nei limiti stabiliti dall'art. 4, ad esclusione della domenica e dei giorni festivi infrasettimanali.



Art. 17
Publicità sonora

Su tutto il comprensorio giurisdizionale del Comune è vietato qualsiasi genere di pubblicità sonora.

Art. 18
Veicoli a motore

L'uso di veicoli a motore non deve cagionare alcun rumore evitabile, specialmente nei quartieri abitati, nei luoghi di cura e di riposo e durante le ore notturne, tra le ore 22.00 e le ore 08.00.

In modo particolare è vietato:

- a) usare in modo continuo e inadeguato l'avviamento e di riscaldare inutilmente e far girare a vuoto il motore di veicoli fermi;
- b) far girare a regime elevato il motore, a vuoto o circolare con innestate le marce più basse;
- c) accelerare in modo smodato, soprattutto al momento della partenza;
- d) effettuare continui inutili giri all'interno delle località;
- e) circolare troppo rapidamente con carico sciolto o con rimorchi, nelle curve e in salita;
- f) caricare e scaricare veicoli senza precauzioni e trasportare carichi rumorosi senza fissarli o senza isolarli;
- g) utilizzare a volume elevato ed eccessivo gli apparecchi di riproduzione del suono installati nel veicolo.

Restano riservate le norme della legislazione federale sulla circolazione stradale e quelle concernenti i rumori causati dai veicoli.

Art. 19
Elicotteri

L'impiego di elicotteri per il trasporto di materiale con atterraggi esterni nella zona densamente abitata è assoggettato alla preventiva autorizzazione del Municipio e può essere concesso, quando mezzi meno incisivi della quiete pubblica non risultano utilizzabili o sono esageratamente onerosi, alle seguenti condizioni:

- a) gli orari di rotazione possono essere concessi tra le ore 10.00 e le ore 12.00 e tra le ore 14.00 e le ore 16.00 dal lunedì al venerdì;
- b) durante il periodo turistico di alta stagione (dal 1 luglio al 31 agosto), gli atterraggi esterni sono autorizzati unicamente nella fascia oraria dalle ore 14.00 alle ore 16.00;
- c) per motivi di sicurezza della circolazione e di lotta contro il rumore, i pacchetti di rotazione (durata del volo), non devono di regola superare i 30 minuti. La durata massima non è cumulabile nella medesima fascia del mattino, rispettivamente del pomeriggio. Deroghe possono essere concesse dal Municipio in casi debitamente motivati e documentati.



Art. 20
Penalità

Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite con multa fino a un importo massimo di Fr 10'000.--. La procedura è disciplinata dagli art.li 145 ss LOC.

Art. 21
Provvedimenti

Il Municipio, direttamente o per il tramite della polizia comunale, provvede d'ufficio o su denuncia privata all'applicazione della presente ordinanza.

Gli ordini emanati dal Municipio o dalla polizia comunale possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 CPS per i casi di disobbedienza a decisioni dell'autorità o dei funzionari competenti.

Art. 22
Entrata in vigore e abrogazione

La presente ordinanza entra in vigore il 1 giugno 2006 e abroga l'ordinanza del 7 marzo 1977.

IL MUNICIPIO



Contro la presente Ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato, Bellinzona, entro il termine di pubblicazione.

Adottata con risoluzione municipale no. 958 del 23 maggio 2006
Pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 26 maggio 2006 al 09 giugno 2006 compresi.